



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2010 (09.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0153 (COD)**

**15633/1/10
REV 1**

**PECHE 258
ENV 732
CODEC 1153**

NOTA PUNTO "I" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper

prop. Comm.: 12438/10 ENV 175 MI 552 CODEC 761 - COM(2010) 393 definitivo

doc. prec.: 14448/10 MAR 219 ENV 641 CODEC 950

Oggetto: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (**prima lettura**)
– Approvazione del testo di compromesso definitivo

1. Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta è soggetta all'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE e si applica la procedura legislativa ordinaria. Per adeguare la proposta originaria a tali requisiti, il 19 luglio 2010 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto.
2. Il 2 giugno 2010 la commissione per la pesca del Parlamento europeo ha adottato la relazione sulla *proposta originaria*. La relazione non è stata ancora trasmessa alla seduta plenaria del PE a causa della decisione della Commissione di modificare la proposta.

¹ 14728/09 PECHE 285 ENV 707 - COM(2009) 541 definitivo.

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta modificata il 21 ottobre 2010.
4. Il 28 ottobre 2010 sono stati avviati contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione. Nel corso di questi contatti informali si è raggiunto un accordo su un testo modificato che figura in allegato². L'accordo rispetta il mandato della presidenza approvato dal Coreper il 22 ottobre 2010 e dovrebbe pertanto essere accettabile.
5. Si invita pertanto il COREPER:
 - a confermare l'accordo raggiunto nel corso dei contatti informali con il Parlamento europeo e la Commissione; e
 - ad autorizzare la presidenza ad inviare una lettera al Parlamento europeo in cui si dichiara che se la plenaria del Parlamento europeo dovesse adottare il testo modificato del progetto di regolamento esattamente nella forma stabilita nell'allegato della presente nota, il Consiglio adotterebbe il regolamento come proposta della Commissione modificata dal Parlamento, fatta salva la messa a punto del testo da parte del gruppo dei giuristi-linguisti.

² Le modifiche rispetto alla proposta modificata della Commissione sono *in neretto e in corsivo*. Le soppressioni sono indicate con [...].

2009/0153 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007³ istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. L'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.

¹ ..., pag. ...

² ..., pag. ...

³ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

- (2) Dall'azione coordinata "Environmental impacts of alien species in aquaculture" (IMPASSE), finanziata dalla Comunità, emerge una nuova definizione operativa di "impianto di acquacoltura chiuso". Per tali impianti il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi ad un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l'adozione di misure adeguate durante il trasporto e l'applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell'autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte.
- (3) Occorre quindi modificare la definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 aggiungendo le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti di cui trattasi.
- (4) Gli Stati membri devono redigere un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio. A fini di trasparenza, l'elenco deve essere pubblicato ed aggiornato periodicamente su un sito web appositamente messo a punto a norma del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione⁴.
- (5) Oltre a tali modifiche sono necessari ulteriori adeguamenti del regolamento, in particolare per eliminare i riferimenti agli "impianti di acquacoltura chiusi" dalla definizione di "movimento routinario" e dall'allegato I.
- (6) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato [...] **al fine di adattare** gli allegati I, II e III **al progresso scientifico e tecnico e di modificare l'allegato IV al fine di aggiungere specie a tale allegato nonché di adottare specifiche** riguardo alle condizioni necessarie per l'aggiunta di specie all'allegato IV, come previsto all'articolo 24, paragrafo 2. *È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.*

⁴ GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.

(6 bis) Le misure necessarie all'esecuzione del presente regolamento vanno adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato. A norma di detto articolo, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continuano ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵, fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(6 ter) Il termine "Comunità" utilizzato nel dispositivo del regolamento (CE) n. 708/2007 dovrebbe essere modificato a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 708/2007 è modificato come segue:

(1) Agli articoli 2, paragrafo 1, 13, 15, paragrafo 2, 19 e 24, paragrafo 2 il termine "Comunità" o l'aggettivo corrispondente è sostituito dal termine "Unione" o "dell'Unione" e vengono apportati gli eventuali adattamenti grammaticali richiesti da detta sostituzione.

(2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"5. Il presente regolamento, eccettuati gli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 2 lettera a), non si applica alle specie elencate nell'allegato IV.";

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. [...] **Entro [...]*** l'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione."

(3) L'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

"3. "impianto di acquacoltura chiuso": un impianto situato sulla terraferma

a) in cui:

- i) l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e
- ii) gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

b) e che:

* ***Sei mesi dopo l'adozione del presente regolamento. Data esatta da inserirsi a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni.***

- i) impedisca le perdite di esemplari allevati o *di specie non bersaglio e di altro* materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l'impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un'adeguata valutazione da parte delle autorità competenti); [...]
- ii) impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o *di specie non bersaglio e di altro* materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e
- iii) garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;"

b) il punto 16 è sostituito dal seguente testo:

"16. "movimento routinario": il movimento di organismi acquatici a partire da un'origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull'ambiente;"

(4) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che:

- a) gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 3, e
- b) il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio."

(5) L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell'autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati routinari o non routinari in base alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7."

(6) L'articolo 24 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Modifiche degli allegati e norme particolareggiate"

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 bis, la Commissione può

- a)** adottare modifiche degli allegati I, II e III [...] del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, [...]
- b)** adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all'allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 2, e
- c)** ***aggiungere specie all'allegato IV allorché sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e le relative disposizioni specifiche.***";

c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.";

d) il paragrafo 3 è soppresso;

e) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere specie all'allegato IV [...]";

f) il paragrafo 5 è soppresso;

g) **il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:**

"6) Gli Stati membri interessati possono proporre per le loro regioni ultraperiferiche, citate all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aggiunta di specie da includere in una parte separata dell'allegato IV.";

h) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"La Commissione può adottare norme particolareggiate per l'applicazione dei paragrafi 4 e 6, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002."

(7) Sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater:

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione [...] ***per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 24 ter.***

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di [...] *due mesi*.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato [...] *può essere* pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

(8) L'allegato I è modificato come segue:

a) il primo capoverso è sostituito dal seguente testo:

"Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca.";

b) la sezione D (Interazione con le specie autoctone) è modificata come segue:

- il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

"1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell'organismo introdotto in caso di fuga?",

- il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

"6) Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l'introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente